

CITTA' DI TREIA

Settore Servizi alla Persona
Servizio Assistenza e Casa di Riposo

AVVISO PUBBLICO FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2020

Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2016;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 82 del 30 gennaio 2017 che approva le nuove Linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Vista la DGR n. 931 del 13/07/2020 ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30/01/2017 –Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli (art. 6, co. 5, decreto legge n. 102/2013 –Linee guida per l'anno 2020;

Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE:

ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 per morosità incolpevole si intende **“la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.”**

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.

Per l'anno 2020, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse disponibili, la platea dei beneficiari del Fondo è estesa anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori”.

A. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE –BANDO APERTO:

La domanda, **debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal destinatario della intimazione di sfratto**, corredata di fotocopia di **documento di riconoscimento in corso di validità**, va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto. La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

1. spedita tramite mail all'indirizzo servizisociali@comune.treia.mc.it
2. spedita tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo servizisociali@pec.comune.treia.mc.it
3. a mano presso gli sportelli servizi sociali previo appuntamento;

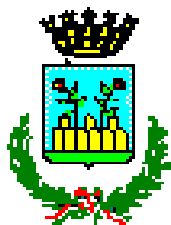
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento contattare:

-l'ufficio Servizi Sociali - Resp. Dott. Coppe Orazio

n. 0733-218731 /52/30

e-mail: servizisociali@comune.treia.mc.it





CITTA' DI TREIA

*Settore Servizi alla Persona
Servizio Assistenza e Casa di Riposo*

Si specifica che la domanda dovrà essere firmata in modo autografo e scannerizzata, completa del documento identità o in alternativa dovrà essere firmata digitalmente. Non potranno essere accettate, perché prive di valore legale, domande sprovviste della firma autografa o digitale.

La casella di posta elettronica da cui viene spedita la domanda avrà valore di domicilio elettronico per la presente procedura, pertanto verrà utilizzata dal Comune per ogni comunicazione riferita al presente procedimento. Se l'indirizzo e-mail utilizzato è di un soggetto diverso rispetto al richiedente, nella domanda dovrà essere dichiarato espressamente che il richiedente elegge domicilio elettronico e autorizza l'Ente a tale tipo di scambio anche ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Il presente Bando è una **procedura "aperta"** fino all'esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l'ammissione non dà diritto a contributo oltre l'esaurimento dei Fondi trasferiti dalla Regione Marche.

Per l'anno 2020, per far fronte alle emergenze sociali ed economiche determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, tutti i comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La Regione assegna le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo.

B. DOVE RITIRARE LA MODULISTICA

Sito web del Comune di Treia : www.comune.treia.mc.it;

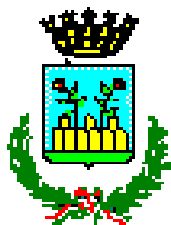
C. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Destinatari del beneficio e requisiti oggettivi:

- nuclei familiari destinatari della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita per i quali, alla data di presentazione della domanda si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo stesso:

1. perdita di lavoro per licenziamento;
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
7. Per l'anno 2020 sono altresì ammessi a beneficiare del contributo i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità





CITTA' DI TREIA

Settore Servizi alla Persona

Servizio Assistenza e Casa di Riposo

immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell'alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Con riguardo al requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:

a) lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;

b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;

c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

d) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%".

Requisiti soggettivi:

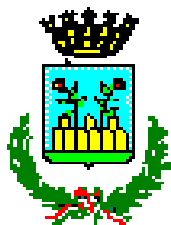
a) reddito ISE del nucleo familiare richiedente, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00; In entrambi i casi, i valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;

b) essere destinatario, di un atto di intimazione di sfratto per morosità, **con citazione per la convalida** (per i conduttori di alloggi ERP agevolata o sovvenzionata tale requisito è soddisfatto quando lo sfratto sia conseguente al Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell'art. 32 R.D. n. 1165/1938 o conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto ex art. 20 undecies, comma 1, LR n. 36/2005 e s.m.i cui abbia fatto seguito l'adozione del Decreto previsto dall'articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972 –Vedi Parere del 26/10/2016 P.F. Attività Normativa della Regione Marche);

c) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di Treia avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;

d) cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno;

e) non essere titolari né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio provinciale.



CITTA' DI TREIA

Settore Servizi alla Persona
Servizio Assistenza e Casa di Riposo

f) Per l'anno 2020 i requisiti soggettivi sono indicati al punto 7 -paragrafo C "destinatari e requisiti di accesso".

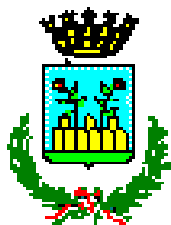
D. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'

Il fondo per la concessione dei contributi oggetto del presente avviso sarà finanziato con risorse che la Regione Marche sta reperendo a seguito dell'emergenza Covid-19.

I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito indicate:

FINALITA'	CONTRIBUTO
A) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo viene concesso per l'intero insoluto maturato entro il tetto massimo di € 8.000,00
B) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	Il contributo corrisponde al canone mensile moltiplicato per i mesi di differimento con una graduazione in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto nel rispetto del limite massimo di € 6.000,00. Il differimento potrà essere considerato a partire dalla data di approvazione della D.G.R. n.82 del 30/01/2017
C) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00
D) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato)	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00
E) Regularizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all'emergenza da Covid-19	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto, con un massimo di € 500,00/mese





CITTA' DI TREIA

Settore Servizi alla Persona
Servizio Assistenza e Casa di Riposo

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità A), B), C), D) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 D.M. 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

Qualora il contributo venga assegnato per le finalità di cui alla lettera D), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato, fermo restando quanto precisato al successivo Paragrafo E, per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare. Qualora, in occasione della predetta verifica, venga accertato che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in una percentuale pari o superiore al 50% rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una riduzione del contributo nella misura pari al 25%. Inoltre, laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15% l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore sottoscritta al momento della richiesta di contributo e comunque non oltre il momento in cui l'Ufficio Servizi Sociali comunica la disponibilità finanziaria per l'effettiva erogazione del contributo.

Per il punto E) si ricorda che il contributo massimo è di € 500,00 al mese e la liquidazione avverrà sulla base delle risorse trasferite dalla Regione al Comune di Treia.

E. MODALITA' DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI

Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, segnala periodicamente il fabbisogno alla Regione richiedendo l'erogazione dei fondi per soddisfare le domande istruite con esito positivo entro il 1° marzo, il 1° giugno, il 1° ottobre, o secondo la diversa tempistica che dovesse essere stabilita dalla Regione stessa.

Per l'anno 2020 i Comuni richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo in corrispondenza delle "finestre" del **10 agosto** e del **31 ottobre**.

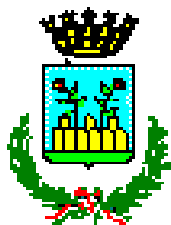
Le domande pervenute entro il 05-08-2020 saranno conteggiate per l'invio del fabbisogno alla Regione nella "finestra" del 10 agosto.

Le domande pervenute entro il 15-10-2020 saranno conteggiate per l'invio del fabbisogno alla Regione nella "finestra" del 31 ottobre.

Salvo utilizzo del finanziamento proprio del Comune appositamente destinato, il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Treia fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso, ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio.

Nel caso di domande presentate contestualmente (ovvero che risultano protocollate nello stesso giorno) il Comune ordina le domande per priorità; In tal caso precedono, i nuclei familiari con almeno un componente, nell'ordine: ultrasessantenne minore, persona con invalidità accertata per almeno il 74%, persona in carico





CITTA' DI TREIA

*Settore Servizi alla Persona
Servizio Assistenza e Casa di Riposo*

ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. (art.3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016).

In caso di parità delle predette condizioni preferenziali, si procede a sorteggio.

F. DOCUMENTI:

La domanda dovrà essere esclusivamente redatta sul Modello di richiesta predisposto dal Comune con relativa autodichiarazione con gli allegati obbligatori in essa previsti.

Inoltre per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione europea

- Carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno

G. ESCLUSIONI

Sono escluse le domande provenienti da soggetti che hanno presentato, nell'anno 2020, domanda di contributo per l'accesso alla Misura:

"Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione" approvata dalla Regione Marche con DGR n. 746 del 15/6/2020 e successivi provvedimenti attuativi".

H. CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulle certificazioni ISE ed ISEE nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

I. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e delle Linee guida regionali, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Alle eventuali domande non complete della documentazione necessaria per la valutazione delle stesse, verrà applicato soccorso istruttorio e verranno inserite nei fabbisogni solo una volta che risulteranno complete dei documenti richiesti.

Treia lì, 28/07/2020

Il Responsabile del VI Settore

Dott. Orazio Coppe

